

**REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
XVII Sezione civile**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis* del R.G.A.C.C. dell'anno 2016, e vertente tra

**MUTUATARIA**

*ATTRICE*

**BANCA**

*CONVENUTA*

**OGGETTO:** contratto di mutuo ipotecario – usura.

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 20 giugno 2018, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi;

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato in data 26.07.2016, MUTUATARIA ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, BANCA al fine di veder accertata l'illegittimità e la gratuità del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto bancario convenuto in data 07.06.2005 a rogito del notaio Dott. *omissis*, in ragione della pattuizione di interessi usurari ed anatocistici e dell'indeterminatezza delle condizioni dedotte in contratto e, per l'effetto, addivenire alla rideterminazione del piano di ammortamento e alla conseguente restituzione da parte della Banca delle somme indebitamente percepite.

Con tale atto le parti pattuivano la dazione in linea capitale di € 180.000,00 da restituire in 361 rate mensili, al tasso variabile annuo contrattuale (TAN) del 3,233%, mentre il tasso di mora convenuto era del 5,233% (TAN 3,233% + 2 punti percentuali).

Il tasso soglia vigente all'epoca della convenzione era del 5,805%.

I profili di illegittimità dedotti dall'attrice emergerebbero dalla perizia econometrica di parte eseguita sul suddetto contratto di mutuo e allegata all'atto introduttivo e possono così sintetizzarsi.

Il tasso complessivo degli interessi (corrispettivi pari 3,233% + di mora pari al 5,233%), il tasso effettivo di mora (pari al 13,785%) e il tasso effettivo di estinzione anticipata (9,743%) supererebbero il tasso soglia di usura vigente all'epoca della pattuizione (5,805%). L'ISC (3,376%) dichiarato nel contratto sarebbe inferiore al TAEG verificato (3,467%).

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 18185 del 26 settembre 2018*

Si è costituita in giudizio la BANCA contestando e respingendo le deduzioni attoree in ordine sia alla pattuizione ed applicazione al contratto di mutuo de quo di interessi usurari ed anatocistici sia all'indeterminatezza dei tassi convenuti.

In data 25.07.2016 parte attrice avviava, altresì, la procedura di mediazione innanzi all'organismo di Conciliazione ADR Center di Roma, prevista quale condizione di procedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010; tuttavia la procedura si concludeva con esito negativo.

All'udienza di prima comparizione del 16.02.2017, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., per lo scambio delle memorie istruttorie rinviando per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.

All'udienza del 24.05.2017, parte attrice ha rifiutato il contraddittorio in ordine alle argomentazioni e alle deduzioni articolate da parte convenuta soltanto in sede di terza memoria ex art. 183 c.p.c., ritenute irrituali e tardive, non avendo quest'ultima depositato, né la prima, né la seconda memoria istruttoria.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato l'istanza istruttoria di parte attrice di ammissione di consulenza tecnica contabile e ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20.06.2018, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

Le domande spiegate da parte attrice sono infondate per i motivi appresso indicati.

In primo luogo, occorre prendere in separato esame, da una parte, la questione relativa al superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e, dall'altra, quella della difformità tra ISC dichiarato e TAEG riscontrato.

Quanto alla prima questione, parte attrice ha chiesto di accertare, con riferimento al contratto di mutuo de quo, l'usurarietà del tasso di interesse complessivamente considerato, comprensivo sia del tasso di interesse corrispettivo che del tasso di mora. Non è tuttavia condivisibile l'assunto di parte attrice fondato sulla sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori: argomento, questo, su cui sostanzialmente si fondano le domande di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di ripetizione dell'indebitato.

Al riguardo, il Tribunale ritiene innanzitutto che la verifica tesa ad accertare l'usurarietà, ai sensi della Legge n. 108/96, del tasso di interesse pattuito e applicato al contratto di mutuo dovrebbe involgere soltanto gli interessi corrispettivi e non anche quelli moratori.

Sotto tale profilo, è noto che secondo Cass., 9 gennaio 2013, n. 350 *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*.

Tale pronuncia richiama espressamente quanto affermato da Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, secondo cui *“il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”*; sulla scia dell'orientamento espresso, ex multis, da Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286.

L'anzidetto orientamento, peraltro, è stato recentemente ribadito da Cass., 5598/17 e Cass. 23192/2017.

Quest'ultima pronuncia, peraltro, non ha avallato, né la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con TSU basato sulle rilevazioni trimestrali dei decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 con riferimento ai soli interessi corrispettivi. La S.C. ha unicamente affermato l'erroneità della sentenza di merito che fonda il rigetto della domanda in materia di interessi usurari sulla base del solo rilievo che la parte, a tal fine, ha effettuato la sommatoria dei tassi. Per tale ragione, verrà comunque effettuata un'autonoma verifica in ordine all'eventuale superamento del tasso soglia usurario da parte dei soli interessi moratori, senza alcuna sommatoria con i tassi corrispettivi.

Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale che sembrerebbe avallare la tesi della sommatoria dei tassi, benché autorevole, non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assoluta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori: i primi, costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204); i secondi, invece, rappresentano una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Difatti, il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).

Sebbene la distinzione tra le due figure risultasse meno sfumata sotto il vigore dell'art. 41 cod. comm., che ammetteva l'automaticità della produzione di interessi non moratori limitatamente ai soli rapporti oggettivamente commerciali, non può per ciò solo ritenersi che l'art. 1282 c.c. sia sovrapponibile all'art. 1224 c.c. e che, dunque, gli interessi corrispettivi e quelli moratori possano porsi sullo stesso piano, in quanto, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sono identificabili diverse situazioni in cui si verifica un'esigibilità o un ritardo nel pagamento senza una corrispondente situazione di mora (quale, ad esempio, il caso del corrispettivo pecuniario divenuto esigibile per l'appaltatore dopo la consegna e l'accettazione dell'opera da parte dell'appaltante, esigibile anche qualora non sia decorso il termine per l'adempimento), situazioni riconducibili nell'alveo della prima disposizione, ma non in quello della seconda, il cui ambito di applicazione è circoscritto in quello della prima.

Peraltro, le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, atteso che gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014). Inoltre, le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che qualora si tratti di obbligazioni pecuniarie portabili e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulti completamente affievolito. Infatti, non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c.c., norma questa prevalente in base al principio di specialità ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 18185 del 26 settembre 2018*

principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).

In considerazione della anzidetta funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125).

Il disatteso orientamento della citata giurisprudenza di legittimità sembra porsi in contrasto anche con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura, che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, da individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità.

Per le ragioni sin qui esposte, dovrebbero assumere rilevanza, ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014).

Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che *“la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento”*, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., Sez. II, n. 5683 del 25/10/2012 - dep. 05/02/2013 - De Novellis Spinelli).

Non appare decisivo, in senso opposto, il dettato dell'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui *“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*, emanata al dichiarato fine di evitare effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che sarebbero potuti derivare dall'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 14899/00, cit.) propenso a riconoscere la sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione medio tempore del c.d. tasso-soglia.

Infatti, non sembra potersi riconoscere a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall'art. 644 c.p. e, come tale, idonea ad ampliare la fattispecie delittuosa del reato di usura, includendo anche oneri non ricollegabili alla erogazione del credito.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 18185 del 26 settembre 2018*

Sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, in attuazione della l. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura non tengono in considerazione gli interessi moratori.

Sul punto, a partire dal d.m. 25 marzo 2003, si è avuto cura di precisare espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi già all'epoca aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

In data 3 luglio 2013, successivamente all'emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione n. 350/213, la Banca d'Italia ha diffuso un comunicato secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo. Pertanto, laddove si sostenga la rilevanza ai fini della pattuizione usuraria anche degli interessi moratori, appare del tutto incoerente e illogico prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, valori determinati con riferimento ai soli interessi corrispettivi e agli oneri connessi all'erogazione del credito. Dunque, anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, agli interessi moratori.

D'altra parte, come evidenziato nella richiamata comunicazione della Banca d'Italia, l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le stesse finalità della normativa.

Sarebbe quindi incongruo ritenere che l'usurarietà degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall'inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)).

Da ultimo, va evidenziato che, diversamente opinando, secondo quanto stabilito dalla citata giurisprudenza di legittimità, si dovrebbe concludere nel senso della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della Legge n. 108/96 con la stessa legge, in quanto adottati sul non corretto presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità a questi ultimi delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito attesi i limiti del sindacato del Giudice civile, il quale ha solo il potere di disapplicare, ma non anche di sostituire il contenuto degli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

Nonostante la forza delle argomentazioni sin qui svolte, il Tribunale - come innanzi detto - preso atto del citato contrario orientamento della Suprema Corte in materia, non perviene ad una pronuncia di rigetto della domanda sul mero presupposto della inapplicabilità agli interessi di mora delle norme sul superamento del tasso soglia usurario, ma procede ad una verifica dell'eventuale superamento del TSU da parte degli interessi corrispettivi e di mora autonomamente considerati.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 18185 del 26 settembre 2018*

A tal fine, tuttavia, attesa l'anzidetta impossibilità di comparare elementi tra di loro disomogenei – da una parte, gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dall'altra, il TEGM rilevato sulla media degli interessi corrispettivi praticati dagli intermediari finanziari abilitati – la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontando i tassi di mora pattuiti con il tasso soglia usurario (TSU) determinato previa maggiorazione del TEGM di 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, aumentato poi della metà (da maggio 2012 aumentato del 25% con l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali).

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, nel caso di specie, valutati i dati oggettivi che emergono dal contratto di mutuo in contestazione (doc. n. 1, fasc. parte attrice), si rileva che il tasso degli interessi corrispettivi, pattuito nella misura del 3,233%, rimane nettamente al di sotto della soglia antiusura del 5,805% secondo il parametro all'epoca vigente (tasso medio del 3,87% per operazioni rientranti nella categoria "mutuo a tasso variabile" nel periodo gennaio - marzo 2007).

Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora pattuito in misura pari al 5,233%, si rileva che anch'esso è inferiore al tasso soglia antiusura all'epoca vigente.

Infatti, il tasso di mora pattuito e di per sé considerato, oltre a non superare il TSU dell'8,955%, calcolato attraverso la maggiorazione del 2,1% di cui si è innanzi trattato, risulta inferiore anche rispetto al TSU pari al 5,805 calcolato sul TEGM vigente all'epoca delle pattuizioni senza alcuna preventiva maggiorazione.

Prive di fondamento risultano anche le contestazioni di parte attrice relative alla mancata considerazione, ai fini del calcolo del tasso effettivo di mora, delle voci di costo connesse alla erogazione del credito, inclusa eventualmente anche quella per la polizza assicurativa relativa al bene immobile ipotecato.

In primo luogo, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della particolare natura giuridica degli interessi moratori, (liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento o da ritardo nell'adempimento), ai fini della verifica del superamento del tasso di interesse usurario, le spese e i costi connessi all'erogazione del credito andrebbero presi in considerazione soltanto con riferimento agli interessi corrispettivi e non anche per il calcolo degli interessi effettivi di mora.

In secondo luogo, sebbene le spese di erogazione del mutuo, incluse quelle relative alla polizza assicurativa qualora venga dimostrata – a differenza del caso di specie - la sua obbligatorietà ai fini della concessione del credito, rientrino tra le voci di costo rilevanti ai fini del calcolo dell'usura (cfr. Cass. n. 8806/2017), va tuttavia osservato che le stesse non possono essere imputate per il loro intero importo al calcolo del TAEG iniziale per poi essere raffrontate al TSU vigente all'epoca della pattuizione.

Al contrario, trattandosi di spese che coprono l'intera durata del contratto va tenuto conto della durata del piano di ammortamento del mutuo, cosicché le spese e i costi vanno ridistribuiti pro rata temporis sull'intera durata del rapporto contrattuale.

Va in ogni caso precisato che l'eventuale accertamento dell'usurarietà del tasso degli interessi di mora non avrebbe determinato, come sostenuto da parte attrice, la gratuità del mutuo, bensì l'applicazione, anche in caso di mora, del tasso pattuito per gli interessi corrispettivi, in quanto la nullità della pattuizione relativa ai primi non si comunica a quella riguardante i secondi.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 18185 del 26 settembre 2018*

Difatti, la S.C., sia pure in una materia affine, ha affermato il seguente principio applicabile anche al contratto di mutuo *“In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all’indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto”* (Cass., 21470/2017).

Alla stregua di quanto sin qui esposto, risultano infondate le doglianze relative alla pretesa usurarietà dei tassi di interessi corrispettivi e di mora pattuiti nei contratto di mutuo per cui è causa, ove separatamente considerati, e alla conseguente nullità delle relative clausole.

La domanda risulta infondata anche con riferimento dell’eventuale superamento del TSU nel corso del rapporto. Relativamente alla c.d. usura sopravvenuta va richiamata, la recente pronuncia delle Sezioni Unite civili della Cassazione (S.U. del 19 ottobre 2017, n. 24675) con la quale è stata affermata l’insussistenza della c.d. “usura sopravvenuta”. Le SS.UU., infatti, hanno sancito che, qualora il tasso di interessi concordato tra mutuante e mutuuario superi, in corso di rapporto, la soglia dell’usura come determinata ai sensi della l. 108/1996, non si verifica nullità o inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge o della clausola stipulata successivamente per tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

Il Tribunale ritiene infondata anche doglianza riguardante la necessità di computare nel TEG anche della commissione di estinzione anticipata del mutuo, in quanto la commissione di estinzione anticipata non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto di mutuo in esame.

In effetti, la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuuario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.

Con riferimento alla doglianza relativa alla pretesa illegittima capitalizzazione degli interessi sul presupposto del computo degli interessi di mora non sulla quota capitale, ma sull’intera rata, comprensiva anche degli interessi corrispettivi, va evidenziato che la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora verrà applicato sull’intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un’indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000.

Difatti, tale delibera del CICR prevede espressamente previsto che *“Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum, in cui non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi, sul quale vanno calcolati gli interessi moratori.

Soltanto nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuuario, gli interessi di mora vanno calcolati sul capitale residuo depurato degli interessi corrispettivi.

Pertanto, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi.

Nella fattispecie in esame, il contratto di mutuo contiene all'art. 3, comma 3, rubricato "Il tasso di interesse", l'espressa e specifica approvazione, da parte del mutuatario, ai sensi della delibera CICR citata, la capitalizzazione degli interessi sulle rate di mutuo, con la precisazione che su detti interessi non è consentita ulteriore capitalizzazione periodica (vero e proprio anatocismo).

Difatti, le parti hanno convenuto che *"sull'importo complessivamente dovuto e non pagato, alla scadenza di ciascuna rata, si produrranno di diritto gli interessi di mora"*.

Ne consegue l'infondatezza della doglianza di parte attrice sul punto, avendo le parti lecitamente pattuito, in conformità a quanto previsto in tema di capitalizzazione dalla predetta delibera CICR emanata in attuazione dell'art. 120 TUB, la legittimità della maturazione degli interessi di mora anche sulla quota interessi delle rate scadute e non pagate dal mutuatario nei termini previsti dal piano di ammortamento.

Relativamente alla presunta illegittimità del cd. piano di ammortamento alla francese applicato ai mutui in esame, a causa dell'illegittimo effetto anatocistico che esso produrrebbe, va osservato che la caratteristica di tale tipologia di piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa composizione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Pertanto, anche tale doglianza è infondata e va rigettata.

In ragione di quanto sin qui esposto, la consulenza di parte prodotta in giudizio da parte attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione, fondandosi su criteri non condivisibili, in quanto non conformi a quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

La necessità per il giudice di attenersi, ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva, alle metodologie e alle formule adottate dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione dei TEGM individuati nei suddetti decreti ministeriali, è stata recentemente ribadita dalla S.C. nelle pronunce n. 12965/15 e 22270/16.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 18185 del 26 settembre 2018*

In ordine alla doglianza relativa alla dedotta nullità della clausola determinativa degli interessi e consequenziale applicazione degli interessi sostitutivi, sul presupposto che in base a quanto accertato dalla consulenza tecnica di parte, l'ISC/TAEG dichiarato, sarebbe difforme da quello effettivamente applicato, si evidenzia quanto segue.

A tale riguardo, occorre innanzitutto considerare che i contratti di mutuo chirografario in pool azionati non sono inquadrabili tra le operazioni di credito al consumo per le quali vigeva e vige una disciplina in parte distinta.

Va inoltre sottolineato che la disciplina dell'ISC/TAEG è contenuta nelle norme primarie e secondarie relative alla trasparenza nei contratti e nei servizi bancari e non in quella, distinta, in materia di rilevazione e determinazione del tasso soglia usurario.

Ciò posto, in materia la disciplina dell'ISC trae origine dalla Delibera CICR del 4 marzo 2003 nel cui Allegato è inserito, tra i contratti cui essa trova applicazione, anche quello di mutuo. L'art. 9 co. 2, della citata Delibera, rubricato "informazione contrattuale" stabilisce che "La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

La circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza alla predetta delibera CICR, ha stabilito che "il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 del TU e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003: - mutui; - anticipazioni bancarie; altri finanziamenti".

L'art. 122 del TUB, nella versione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo per cui è causa, rimandava al CICR la responsabilità di stabilire le modalità di calcolo del TAEG. In assenza della Delibera del CICR, a cui al previgente art. 122 del TUB, continuavano a trovare applicazione (ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB), l'art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '92, successivamente integrato – a seguito del D. Lgs n. 63/00 di recepimento della nuova Direttiva del credito al consumo 98/7/CE – dal Decreto del Ministro dell'Economia 6 maggio 2000.

L'art. 2 comma 2, del citato Decreto ministeriale così recita:

*"1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.*

*2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.*

*3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:*

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;*
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;*
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;*
- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 18185 del 26 settembre 2018*

*e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;*

*f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.*

**4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:**

*a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;*

*b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;*

*c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;*

*d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;*

*e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente”.*

Successivamente, la Banca d'Italia (con Provvedimento del 29.7.2009 integrato dal Provvedimento del 9.2.2011 e successivi) ha emanato nuove disposizioni su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" anche con il contributo delle segnalazioni ricevute dall'utenza bancaria e finanziaria", con cui ha abrogato il Titolo X, della Circolare n. 229 del 1999, definendo il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" come l'indicatore del "costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito, secondo quanto previsto" nello specifico paragrafo delle medesime disposizioni.

Per quanto riguarda gli indicatori sintetici di costo in materia di contratti di finanziamento, le nuove disposizioni sulla trasparenza stabiliscono che "Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1): — mutui; — anticipazioni bancarie; — altri finanziamenti; — aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 5C).

Nel caso di mutuo con garanzia ipotecaria trova applicazione il metodo di calcolo del TAEG previsto in materia di credito immobiliare, la cui disciplina è la seguente:

*“Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore; il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata nell'Allegato 5C. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.*

*Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di tale circostanza e del fatto che le stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso. Nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle stime. I costi relativi a servizi accessori possono essere esclusi dal TAEG, purché la loro esistenza sia indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli. Nel TAEG sono altresì inclusi i costi di*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 18185 del 26 settembre 2018*

*valutazione del bene immobile costituito in garanzia, se la valutazione è necessaria per ottenere il credito.*

*Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il finanziatore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.*

*Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso di interesse o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.*

*Per i contratti di credito in cui è concordato un tasso di interesse fisso per un periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale è negoziato un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, il TAEG riportato nel foglio contenente le informazioni generali e nel "Prospetto informativo europeo standardizzato" copre soltanto il periodo iniziale a tasso fisso ed è fondato sull'ipotesi che, al termine di tale periodo, il capitale residuo sia rimborsato.*

*Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, ivi compresi gli interessi di mora.*

*Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi di apertura e tenuta di un conto, i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, qualora sia obbligatorio aprire un conto o – se il consumatore ne ha già uno in essere – mantenerlo per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte”.*

Alla stregua del quadro normativo delineato e tenuto conto della disciplina vigente all'epoca della conclusione del contratto di mutuo ipotecario azionato, occorre inoltre stabilire se la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC, oltre alla violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, integri anche l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, co. 6, TUB, secondo il quale “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

A tal fine, il Giudicante rileva innanzitutto che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì **un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia.**

Ciononostante, deve ritenersi che l'indicatore sintetico di costo rientri nella nozione di “prezzo” dell'operazione che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.

Anche secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 marzo 2012, C-453/10, resa nel settore affine dei finanziamenti al consumo) ha affermato che indicare nel contratto un ISC diverso e inferiore a quello reale è una pratica commerciale ingannevole, perché fornisce al cliente una falsa informazione quanto al costo complessivo del credito e, pertanto, al prezzo, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. d) della Direttiva n. 2005/29.

Ne discende che l'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'Italia, integra l'ipotesi di cui al citato comma 6 dell'indicazione di un prezzo

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 18185 del 26 settembre 2018*

più sfavorevole per il cliente rispetto a quella pubblicizzata e comporta la nullità della clausola che prevede un indicatore diverso e inferiore rispetto a quello effettivo.

**Pertanto, l'errata indicazione del TAEG/ISC inferiore a quello effettivo è sanzionata con la nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 TUB.**

Gli effetti della nullità appena indicata (e dell'inosservanza del comma 4 dell'art. 117 TUB) sono disciplinati dal successivo comma 7, il quale, nel testo *ratione temporis* vigente, stabiliva che

*“7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:*

*a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; (1021);*

*b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”. Il testo attualmente vigente prevede invece che “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.*

In considerazione del chiaro dettato normativo e tenuto conto del fatto che il TAEG/ISC (come innanzi detto) non è un tasso di interesse effettivamente applicabile, ma **un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione**, il Tribunale non condivide la tesi difensiva di parte attrice secondo la quale la nullità consistente nell'indicazione di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo comporterebbe l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla citata lettera a).

In tale ipotesi, trova invece applicazione la sanzione prevista dalla lettera b) del medesimo comma, secondo la quale, in caso di divergenza sfavorevole per il cliente, **si applicano i prezzi pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni.**

Al riguardo, preme sottolineare la diversità di tale disciplina con quella prevista in tema di nullità per errata indicazione del TAEG nelle operazioni di credito al consumo, laddove i commi 6 e 7 dell'art. 125-bis del TUB, prevedono espressamente la sanzione dell'applicazione di un TAEG equivalente “al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali” o altri equivalenti.

Conseguentemente, una volta accertato che il TAEG/ISC indicato nel contratto è inferiore a quello effettivo, **essendo stato calcolato senza tenere conto di tutti i costi e le spese poste a carico dei mutuatari**, la conseguenza che deriva dalla nullità della clausola contenente l'indicatore consiste nell'applicazione del TAEG/ISC effettivamente indicato, o meglio “pubblicizzato” - come espressamente indicato dalla lett. b) – **con il conseguente diritto del mutuatario a non pagare o a vedersi rimborsare i costi non computati nel calcolo del TAEG/ISC.**

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 18185 del 26 settembre 2018*

Nel caso di specie, tuttavia, dall'esame della consulenza tecnica prodotta da parte attrice, oltre ad evidenziarsi una differenza di pochi decimali tra ISC dichiarato in contratto (3,376%) e quello "verificato" (3,467%), si osserva che il perito di parte, nel ricalcolo del TAEG, non ha fornito le necessarie specifiche indicazioni relative all'iter procedimentale che ha portato alla "verifica" del TAEG.

Infatti, il perito, dopo aver enunciato i presupposti generali, non fornisce tutte le opportune indicazioni sulla metodologia di ricalcolo del "TAEG verificato", **non individuando, nello specifico, le spese e gli oneri la cui omissione avrebbe determinato la difformità dinanzi denunciata.**

Conseguentemente, la perizia di parte non suffraga, sul punto, le affermazioni ivi contenute, sicché non risulta idonea a sostenere le deduzioni di parte attrice sull'argomento.

**Anche in questo caso, pertanto, trova applicazione il principio, innanzi enunciato, secondo il quale la consulenza di parte prodotta in giudizio dall'attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché può essere posta a base della presente decisione, fondandosi su metodi e risultati non condivisibili per le ragioni innanzi dette.**

Dunque, neppure tale doglianza può essere accolta.

In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande attoree di accertamento della gratuità del mutuo azionato e di ripetizione dell'indebitato vanno rigettate, in quanto infondate. Restano assorbite tutte le ulteriori domande formulate da parte attrice. Restano assorbite le ulteriori domande attoree.

Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da MUTUATARIA nei confronti di BANCA, in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 07.06.2005;
- 2) condanna MUTUATARIA alla rifusione delle spese processuali in favore di BANCA, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 24 settembre 2018.

IL GIUDICE  
Dott. Fausto Basile

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*